

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 520

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI LAURO, AIELLO, AMATO, APPENDINO, ASCARI, BALDINO, BRUNO,
CAROTENUTO, CHERCHI, ONORI, ORRICO, PAVANELLI, QUARTINI,
MARIANNA RICCIARDI, SCERRA, SPORTIELLO, TORTO**

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico
nelle scuole di ogni ordine e grado

Presentata il 7 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di rendere progressivamente strutturale e permanente la figura dello psicologo scolastico nelle scuole.

Lo psicologo è un professionista sanitario che opera al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute delle persone come singoli e nelle famiglie, comunità e organizzazioni sociali e lavorative. La competenza dello psicologo è specifica. La professione di psicologo è disciplinata dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e dal codice deontologico degli psicologi italiani.

L'articolo 1 della predetta legge n. 53 del 1989 definisce gli ambiti e le modalità di intervento: « La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi

e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito ».

Per diventare psicologo in Italia è necessario conseguire la laurea in psicologia (laurea specialistica 3+2) e per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che abbiano effettuato il tirocinio pratico. È poi necessaria l'iscrizione all'albo professionale: l'iscrizione è condi-

zione necessaria per poter lavorare ed esercitare l'attività.

L'attività professionale dello psicologo si esplica principalmente in attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione. Quanto alla prevenzione, che interessa le finalità della proposta di legge in esame, la stessa è intesa « anche come atto valutativo di situazioni di rischio, comprende tutte quelle attività finalizzate a sensibilizzare, educare, informare ed anticipare atteggiamenti, comportamenti e le condotte a rischio o da perseguire ».

Tra le attività di prevenzione che caratterizzano l'intervento psicologico rientrano la promozione del benessere individuale, collettivo, sociale e lavorativo entro processi di sviluppo della convivenza e della qualità della vita, la promozione della salute e di modifica dei comportamenti a rischio. La caratteristica specifica che definisce la prevenzione psicologica è l'intervento sugli aspetti rappresentativi, ideativi, emozionali – consapevoli e no – che influenzano l'agire umano.

Gli ambiti in cui opera lo psicologo sono numerosi: ospedali, consultori, tribunali, servizi per l'infanzia e l'adolescenza, comunità terapeutiche, residenze per anziani, strutture penitenziarie eccetera.

Settore o ambito emergente e sempre più diffuso è poi la scuola.

L'emergenza della pandemia di COVID-19 ha messo drammaticamente in luce quanto sia necessario il supporto dello psicologo anche in contesti educativi quali la scuola al fine di prevenire e promuovere il benessere psicofisico dei nostri giovani.

Sempre più numerose, le scuole più virtuose e con risorse disponibili hanno già assicurato un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza determinata dal COVID-19 e per avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

In linea generale, ai professionisti individuati è stato chiesto di fornire supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e ai

docenti, finalizzato, in via prioritaria, a fronteggiare traumi e disagi derivanti dall'emergenza determinata dal COVID-19. Oltre a ciò è stato altresì richiesto supporto per situazioni di *stress* lavorativo e difficoltà relazionali, per traumi psicologici, forme di disagio e/o malessere psicofisico degli alunni. In taluni casi è stata prevista anche la partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati ad alunni con disabilità, disagio o svantaggio ovvero la partecipazione a riunioni di lavoro a livello di istituto scolastico sulle tematiche di pertinenza.

Come rilevato più volte, al netto del dramma che ha rappresentato per il nostro Paese e per il mondo intero, la pandemia ha offerto spunti di riflessione ed esperienze virtuose che ben possono essere replicate anche nell'ordinarietà o comunque in contesti non emergenziali, anche al fine di prevenire situazioni di disagio postume più difficili da gestire o recuperare.

La scuola non può essere concepita come un mero produttore di didattica, ma richiede una visione di più ampio respiro in cui è fondamentale promuovere il benessere psicofisico della popolazione studentesca e del personale scolastico, sostenere lo sviluppo della personalità degli alunni e degli studenti, prevenire l'emergere di *stress* lavoro-correlato, i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica e il disagio giovanile e contrastare e prevenire fenomeni di bullismo.

Molti sono stati gli sforzi compiuti nel periodo di emergenza pandemica che hanno tracciato una linea di demarcazione. Infatti, le richieste di intervento psicologico sui giovani sono aumentate in maniera esponenziale in questi ultimi due anni.

Le risorse messe in campo sono state rilevanti: in primo luogo si è avuto il cosiddetto « decreto rilancio » (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il cui articolo 231 ha destinato 331 milioni di euro a varie finalità per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, tra le quali anche il supporto psicologico.

Successivamente l'allora Ministro dell'istruzione Azzolina siglò un importante pro-

toocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione e Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, avente l'obiettivo di « fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19 » e « avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per dare assistenza e prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ». Un protocollo che ha segnato una pietra miliare nella gestione del servizio di assistenza psicologica negli istituti scolastici: ciascun istituto scolastico aveva a disposizione fino a 4.800 euro per l'anno scolastico 2020/2021.

Sono stati erogati altri importanti finanziamenti, come le risorse di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e quelle di cui all'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Come lo stesso Ministero dell'istruzione ha sottolineato, i risultati non si sono fatti attendere. Grazie a queste risorse più di due scuole su tre hanno attivato il servizio di supporto psicologico. Di queste, quasi 2.500 hanno utilizzato i finanziamenti per proseguire o incrementare un servizio attivo mentre quasi 3.200 hanno attivato il servizio *ex novo*.

La « fame » di assistenza psicologica che questi numeri mostrano è sintomo che lo Stato deve essere più presente in questo settore. È stata tracciata una direzione che però necessita nuovo slancio. Se è pur vero che le importanti risorse messe in campo fino a ora hanno consentito di gestire una situazione emergenziale, è altrettanto vero che il graduale ritorno alla nuova normalità dovrà essere accompagnato da un servizio di assistenza psicologica strutturato e non estemporaneo.

Infatti, anche se la crisi pandemica è prossima al termine, non sarà così per le conseguenze sul lato della salute mentale della popolazione, e in particolare dei no-

stri giovani. La riduzione delle risorse sarebbe un gravissimo errore con conseguenze dalla portata inimmaginabile per le future generazioni.

Al contrario, si rende necessario istituire un sistema ben radicato e universale per tutte le istituzioni scolastiche in tutto il territorio nazionale, che operi in pianta stabile senza dipendere da finanziamenti incerti o irregolari.

L'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto della proposta di legge, in particolare stabilendo che la finalità principale del provvedimento è quella di promuovere il benessere psicofisico della popolazione studentesca e del personale scolastico, sostenere lo sviluppo della personalità degli alunni e degli studenti, prevenire l'emergere di *stress* correlato al lavoro, i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica e il disagio giovanile, nonché contrastare e prevenire fenomeni di bullismo e promuovere il benessere nei contesti educativi.

A tali fini, viene istituita la figura professionale dello psicologo scolastico.

L'articolo 2 disciplina l'istituzione della figura dello psicologo scolastico e demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri e modalità per l'individuazione delle caratteristiche di questa figura. Con il medesimo decreto, saranno inoltre stabilite le modalità di funzionamento delle reti di scuole che dovranno gestire gli psicologi scolastici e il loro dimensionamento.

Lo stesso articolo stabilisce poi che compito dello psicologo è quello di instaurare con gli alunni e gli studenti una relazione di supporto in forma individuale e di gruppo, nonché, ove richiesto o ritenuto necessario, di partecipare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e ai ricevimenti dei genitori, e che il dirigente scolastico può avvalersi della sua consulenza anche al fine di valutare l'opportunità di intraprendere percorsi interdisciplinari ovvero partecipare a progetti didattici. Si stabilisce inoltre che lo psicologo: debba fornire ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni; possa, su indicazione del dirigente scolastico, or-

ganizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno; possa accedere a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica.

Il comma 4 elenca poi una serie di aree di intervento:

sostegno agli alunni e allo sviluppo delle loro competenze di vita;

predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

supporto nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

interazione con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola;

realizzazione di progetti di supporto tra pari, nonché progetti finalizzati a promuovere e a favorire le relazioni tra coetanei, a migliorare le competenze sociali e a favorire il supporto all'interno dei gruppi e delle formazioni sociali.

L'articolo 3 stabilisce che per poter accedere al ruolo di psicologo scolastico è necessario essere in possesso di laurea magistrale in psicologia dell'età evolutiva, essere regolarmente iscritti all'albo professionale e avere un'esperienza almeno triennale in contesti educativi.

Infine, l'articolo 4 reca la copertura finanziaria, quantificata in 40 milioni di euro annui.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere il benessere psicofisico della popolazione studentesca e del personale scolastico, di sostenere lo sviluppo della personalità degli alunni e degli studenti, di prevenire l'emergere di *stress* correlato al lavoro, i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica e il disagio giovanile, nonché di contrastare e prevenire fenomeni di bullismo e di promuovere il benessere nei contesti educativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico quale figura di riferimento per il sostegno agli alunni e agli studenti, le famiglie e il personale scolastico e promuoverne il benessere psicofisico.

Art. 2.

(Modalità di individuazione e funzioni dello psicologo scolastico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione della figura dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. Con il medesimo decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento delle reti di scuole che gestiscono gli psicologi scolastici e il loro dimensionamento.

2. Lo psicologo scolastico instaura con gli alunni e gli studenti una relazione di supporto in forma individuale e di gruppo.

3. Lo psicologo scolastico, quando ciò è ritenuto necessario, può partecipare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e ai ricevimenti dei genitori e svolge funzioni di consulenza nei confronti del dirigente scolastico, anche al fine di valutare l'opportunità di intraprendere percorsi interdisciplinari ovvero di partecipare a progetti didattici.

4. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:

a) sostegno agli alunni e agli studenti e allo sviluppo delle loro competenze di vita;

b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

c) supporto al benessere degli alunni e degli studenti e del personale scolastico;

d) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

e) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni o studenti;

f) supporto nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

g) interazione con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola;

h) realizzazione di progetti di supporto tra pari, nonché di progetti finalizzati a promuovere e a favorire le relazioni tra coetanei, a migliorare le competenze sociali e a favorire il supporto all'interno dei gruppi e delle formazioni sociali.

5. Lo psicologo scolastico fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizza-

zione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni o studenti.

6. Lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, può organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno o studente.

7. Lo psicologo scolastico accede a tutte le informazioni sugli alunni o studenti in possesso della scuola.

Art. 3.

(Modalità di accesso)

1. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico coloro che sono in possesso di laurea magistrale in psicologia dell'età evolutiva, sono regolarmente iscritti all'albo professionale degli psicologi e hanno un'esperienza professionale almeno triennale in contesti educativi.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



19PDL0009030